

dossier

24 maggio 2022

Schema di decreto ministeriale in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

A.G. n. 392



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - 🐦 [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 553



Dipartimento Giustizia

Tel. 066760-9148 st_giustizia@camera.it - 🐦 [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 392

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa.....	5
Presupposti normativi.....	5
Contenuto	7
Tabelle parametri forensi	15

Premessa

Lo schema di regolamento A.G. n. 392 reca modifiche al [decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55](#), che determina i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, in attuazione della legge professionale [n. 247 del 2012](#).

Presupposti normativi

I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti sono stati previsti dall'[art. 9 del decreto-legge n. 1/2012](#) (convertito dalla legge n. 53 del 2012), che ha **abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico**, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. In caso di controversia sull'entità del compenso, la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale va effettuata con riferimento a **parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante ciascuna professione**.

In attuazione di questa disposizione, è stato emanato il DM Giustizia n. [140 del 20 luglio 2012](#) ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia"), che ha introdotto un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di parametri contenuti in specifiche tabelle. Il capo II del medesimo decreto (artt. 2-14) riguardava i parametri per la professione forense.

Con riferimento specifico alla **professione forense**, l'art. 13 della [legge professionale forense n. 247 del 2012](#) stabilisce:

- il principio di libera determinazione tra le parti della parcella;
- la sua pattuizione "di regola" per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico ed il ricorso, solo in via sussidiaria, ai parametri tariffari stabiliti col DM giustizia da emanare ogni 2 anni;
- la possibile pattuizione del compenso a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare - non soltanto a livello strettamente patrimoniale - il destinatario della prestazione;
- l'obbligo di adeguata informazione su possibili ulteriori oneri e spese connesse all'incarico, ove di particolare complessità e l'obbligo di comunicazione al cliente, in forma scritta, della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale;
- il ripristino del divieto del patto di quota-lite;
- il tentativo di conciliazione presso il Consiglio dell'ordine, in caso di disaccordo sul compenso.

I **parametri** - formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi nonché la loro unitarietà e semplicità di calcolo (art. 13, comma 7, legge n. 247/12) - **si applicano** non solo in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ma anche (comma 6):

- quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta;
- in ogni caso di mancata determinazione consensuale;
- e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Quanto alla **procedura di approvazione dei parametri**, dal combinato disposto degli artt. 1 e 13 della medesima legge n. 247, si evince la seguente sequenza procedimentale:

- il Consiglio nazionale forense è il primo titolare della proposta sui parametri, proposta che può esercitare **ogni due anni**;
 - il Ministro della Giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento;
 - sullo schema, in forza del rinvio di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 247, esprimono un parere lo stesso CNF, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati;
 - il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tale quadro normativo è quindi intervenuta la previsione dell'[art. 13-bis della legge n. 247 del 2012](#) - introdotto dal decreto-legge n. 148 del 2017, come convertito dalla legge n. 172 del 2017, indi modificato dalla legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018 - che disciplina l'**equo compenso** e le **clausole vessatorie** nella professione forense.

La disposizione prevede che, quando la professione forense è esercitata in favore di client c.d. forti (imprese bancarie e assicurative, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) e sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal cliente, **il compenso pattuito si considera equo se** risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e **conforme ai parametri previsti dal regolamento** del Ministro della giustizia.

L'art. 13-*bis* qualifica come vessatorie - e dunque nulle - le clausole contenute nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, fornendone una elencazione esemplificativa.

Il giudice, accertate la non equità del compenso e il carattere vessatorio di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento ministeriale.

In sede di prima attuazione dell'art. 13 della legge professionale è stato emanato, nel rispetto della procedura delineata, il [D.M. 10 marzo 2014, n. 55](#) che reca i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati. Tale decreto è stato successivamente modificato dal [D.M. 8 marzo 2018, n. 37](#).

Il regolamento individua, per ogni giudizio, diverse fasi, corrispondenti alle specifiche attività dell'avvocato. Ad ognuna di queste fasi è attribuito un parametro rapportato al valore della controversia.

Per il processo penale, stante la sua "peculiarità" rispetto alla materia civile e mancando il riferimento al valore della controversia, è prevista una tabella unica con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio ed è mantenuta la suddivisione dell'attività professionale in quattro fasi connesse alla struttura del procedimento penale.

Gli aspetti principali del regolamento, rispetto alla disciplina previgente, sono:

- la conferma della liquidazione del compenso per fasi; si prevede la bipartizione tra cause civili (nonché amministrative, contabili, tributarie, davanti alle corti europee e giudizi costituzionali) da una parte e quelle in materia penale dall'altra;
- i parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dalle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti all'interno di una forbice percentuale.

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame, composto da 7 articoli, **modifica alcuni articoli del decreto ministeriale n. 55 del 2014** e sostituisce integralmente le tabelle, allegate al medesimo decreto, contenenti i valori medi da utilizzare per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Il decreto n. 55 stabilisce la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall'uso generale della **locuzione "di regola"** presente in vari punti dell'articolato. Lo schema di decreto in esame propone di **espungere tale locuzione** dal testo del decreto, al fine di ridurre i margini di discrezionalità nell'applicazione dei parametri.

Tale modifica accoglie quanto proposto dal CNF nella direzione di una riduzione dei margini di discrezionalità che pure non vengono del tutto eliminati in ossequio, precisa la **relazione illustrativa**, alle disposizioni che stabiliscono che nella determinazione del compenso si tenga conto delle peculiarità dei procedimenti e delle caratteristiche della prestazione richiesta.

Inoltre, per tutte le attività lo schema di decreto prevede che, rispetto ai parametri medi indicati nelle tabelle, **l'aumento possa essere applicato fino al 50%**, in luogo dell'80% come previsto a legislazione vigente. Rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%.

Prevedendo la medesima percentuale del 50% in aumento o in diminuzione, la disposizione, come sottolineato dalla **relazione illustrativa**, mira a fugare dubbi interpretativi e ad accogliere la richiesta di maggiore coesione interna della disposizione, accogliendo una proposta avanzata dal CNF. Non è stata invece accolta dallo schema in esame la proposta del CNF di integrazione della disciplina in esame secondo la quale il giudice non avrebbe potuto discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta "salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione".

L'**articolo 1** dello schema di decreto propone di sopprimere la locuzione "di regola" dal comma 2, dell'art. 2 del decreto n. 55. In tal modo viene escluso il margine di discrezionalità, attualmente previsto, ai fini della determinazione della somma per **rimborso spese forfetarie**, nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto in materia di rimborso spese per trasferta (disciplinato dagli articoli 5, 11 e 27).

L'**articolo 2** dello schema modifica alcuni articoli ricadenti nel Capo II del decreto n. 55, recante "Disposizioni concernenti l'attività giudiziale".

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 4, relativo ai parametri generali per la determinazione del compenso per l'attività forense in **sede giudiziale civile, amministrativa e tributaria**. Vi si prevede (art. 4, comma 1) che il giudice, nella determinazione del compenso, debba tener conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati o diminuiti. Con la **novella in esame**, oltre ad espungere la locuzione "di regola", si prevede che **l'aumento possa essere applicato fino al 50%**, in luogo dell'80% previsto a legislazione vigente. Rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%, mentre viene **soppressa** la disposizione che prevede l'aumento fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento **per la fase istruttoria**.

Si prevede, inoltre, **l'ulteriore incremento del compenso fino al 30%** in caso di utilizzo di strumenti telematici che agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati consentendo, in particolare, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti allegati (laddove il testo vigente dell'art. 4, comma 1-*bis*, prevede il medesimo incremento "di regola" della medesima percentuale).

Si propone quindi che i parametri fissati dalla **tabella n. 7** relativa ai **procedimenti di volontaria giurisdizione si applichino esclusivamente ai procedimenti aventi natura non contenziosa** (nuovo comma 4-*bis* dell'art. 4). Per i procedimenti aventi natura contenziosa andranno quindi applicati i parametri desumibili dalle altre tabelle sulla base dell'attività svolta.

Proponendo un nuovo comma 5-*bis* all'art. 4, si introduce la **possibilità di riconoscere, su richiesta, il compenso previsto per la fase di studio al professionista che subentri nella difesa successivamente alla fase introduttiva**.

Tale disposizione accoglie una proposta del CNF e i rilievi in senso favorevole del Consiglio di Stato. Tuttavia, sottolinea la **relazione illustrativa**, il provvedimento intende comunque mantenere un margine di discrezionalità nella determinazione di tale compenso aggiuntivo, al fine di evitare abusi mediante mutamenti strumentali del collegio difensivo da parte del cliente.

La modifica al comma 6 dell'art. 4 prevede che il compenso per **conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale** (nel testo vigente tale compenso è "di regola" aumentato "fino a un quarto").

Come evidenziato dalla **relazione illustrativa**, la disposizione, che accoglie una proposta del CNF e tiene conto dei rilievi del Consiglio di Stato, mira ad incentivare la soluzione conciliativa delle controversie.

Con la modifica al comma 9 dell'art. 4, si prevede che in caso di **responsabilità processuale "dichiarata"** (così specifica il testo novellato) il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è **diminuito del 75%** (in luogo del 50%). La disposizione fa riferimento ai casi di **responsabilità aggravata** disciplinati dall'art. 96 del codice di procedura civile.

Tale art. 96, al comma 1, prevede che, quando la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza, condanni la parte soccombente anche al risarcimento del danno. Il comma 2 prevede che il giudice condanni al risarcimento l'attore o il creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza, quando non sussista il diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.

Resta invece invariata la diminuzione del 50% nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Lo schema di decreto non accoglie la proposta del CNF di soppressione di tale disposizione.

Ulteriore modifica all'art. 4 riguarda il comma 10-*bis*, il quale stabilisce che nei giudizi dinanzi al **TAR** e al **Consiglio di Stato** il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sia aumentato sino al 50%, quando sono proposti motivi aggiunti. Oltre ad espungere la locuzione "di regola" dal testo vigente, si prevede che in caso di **ricorso incidentale il compenso sia aumentato del 20%**. Per la fase cautelare monocratica, i compensi previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo in caso di **svolgimento di ulteriori attività**, rispetto alla mera formulazione dell'istanza cautelare.

Si propone, inoltre, l'inserimento, nel medesimo articolo 4, dei commi aggiuntivi da 10-*ter* a 10-*septies*, qui di seguito sunteggiati:

- in caso di **appello avverso ordinanza cautelare del TAR**, si prevede l'applicazione dei parametri previsti per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato (**tabella n. 22**) in relazione alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio; per la fase **decisionale**, si applica il 50% del relativo compenso;
- in caso di **giudizio innanzi alla Corte di cassazione (tabella n. 13)**, si può prevedere un incremento fino al 50% per la fase decisionale quando le parti presentano le loro **memorie** (ai sensi dell'art. 378 c.p.c.);
- in caso di **controversie di natura concorsuale relative a crediti di lavoro dipendente** (ammissione al passivo e impugnazione dello stato passivo) si prevede la possibilità di **ridurre del 50%** i parametri esposti nella relativa **tabella 20-*bis*, introdotta dallo schema di decreto in esame**;
- in caso di **reclamo in Corte di appello avverso provvedimenti del tribunale fallimentare**, ivi compresa la sentenza dichiarativa del fallimento, si applica la **tabella n. 12**;
- in caso di attività difensive svolte in qualità di **curatore del minore**, trovano applicazione i parametri previsti dalle tabelle allegate, relative ai procedimenti in cui è di volta in volta nominato.

Per quanto concerne i valori riportati nelle tabelle citate, v. infra.

L'**articolo 2, comma 2, lettera a)**, dello schema di decreto reca novelle all'articolo 5 del decreto n. 55, concernente la **determinazione del valore della controversia**, il quale prevede che nelle liquidazioni a carico del soccombente, il valore è determinato a norma del codice di procedura civile. Specifici criteri sono dettati, in tali liquidazioni, per le azioni surrogatorie e revocatorie, per i giudizi di divisione, per quelli per pagamento di somme e liquidazione di danni. Il comma 3 dell'art. 5 citato stabilisce che, nelle cause davanti agli organi di giustizia, per la liquidazione a carico:

- del cliente si deve considerare l'interesse sostanziale che il cliente mira a perseguire

- del soccombente si deve considerare all'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.

Per quanto concerne le controversie in materia di **pubblici contratti**, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'**utile effettivo** o ai **profitti attesi** dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. Tali utili o profitti, secondo le **novelle in esame**, si intendono di regola **non inferiori al 10% del valore dell'appalto, quando non siano ricavabili dagli atti di gara.**

Il **comma 2, lettera b)**, prevede la soppressione della locuzione "di regola" nel testo del comma 6 dell'art. 5 del decreto n. 55, relativo alle cause di valore non determinabile.

I successivi **commi da 3 a 7** prevedono la soppressione della locuzione "di regola" presente in vari articoli del medesimo Capo II del decreto n. 55.

L'**articolo 3** dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'**attività penale** (Capo III del decreto n. 55).

In analogia a quanto previsto per l'attività civile, la modifica all'art. 12 del decreto n. 55 - oltre alla più volte menzionata soppressione della locuzione "di regola"- prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'**aumento possa essere applicato fino al 50%** (in luogo dell'80%), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%.

Si prevede inoltre che:

- per **indagini difensive** particolarmente **complesse e urgenti** i compensi sono **augmentati del 20%** (nuovo comma 3-*bis* dell'art. 3 del decreto n. 55);
- per quanto concerne i procedimenti presso il **Tribunale per i minorenni**, nella determinazione dei compensi si utilizzano i medesimi parametri previsti per i procedimenti penali dalla tabella n. 15 (nuovo comma 3-*ter*).

Come già detto, per la materia penale è prevista una tabella unica con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio. Quanto ai parametri applicabili per il processo minorile, la **relazione illustrativa** rileva che l'utilizzo esclusivo dei parametri applicabili al tribunale in composizione collegiale, proposto dal CNF, "avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo".

L'**articolo 4** dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'**attività stragiudiziale** (Capo IV del decreto n. 55).

L'art. 18 del decreto n. 55 stabilisce che i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono **onnicomprensivi** in relazione ad ogni attività inerente l'affare. La **modifica in esame** specifica che i compensi siano **liquidati per ciascuna parte o fase autonoma che compone l'affare**.

In analogia a quanto previsto per l'attività civile e penale, la modifica all'art. 19 del decreto n. 55 prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'**aumento possa essere applicato fino al 50%** (in luogo dell'80%), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%.

Si prevede, modificando l'art. 20, che il compenso per l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di **mediazione** e nella procedura di **negoziazione assistita** sia **aumentato del 30% per le fasi di attivazione e di negoziazione in caso di accordo tra le parti**. Resta fermo il compenso per la fase di conciliazione.

Viene inoltre integralmente sostituita la disciplina sulle prestazioni stragiudiziali relative agli **affari di valore superiore a 520.000 euro** (art. 22 del decreto n. 55). La nuova formulazione prevede che il compenso sia liquidato sulla base di una **percentuale progressivamente decrescente** del valore dell'affare (da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%), secondo quanto stabilito dalla **tabella n. 25, come integrata dallo schema di decreto**, nella maniera seguente:

da euro 520.000,01 a euro 2.000.000,00	da euro 2.000.000,01 a euro 4.000.000,00	da euro 4.000.000,01 a euro 6.000.000,00	da euro 6.000.000,01 a euro 8.000.000,00	da euro 8.000.000,01 a euro 10.000.000,00	da euro 10.000.000,01 a euro 12.000.000,00
3,00%	2,75%	2,50%	2,25%	2,00%	1,75%
da euro 12.000.000,01 a euro 14.000.000,00	da euro 14.000.000,01 a euro 16.000.000,00	da euro 16.000.000,01 a euro 18.000.000,00	da euro 18.000.000,01 a euro 20.000.000,00	da euro 20.000.000,01 a euro 22.000.000,00	da euro 22.000.000,01 a euro 24.000.000,00
1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,25%

Nel **testo vigente** dell'art. 22, alla liquidazione dei compensi per attività stragiudiziale, per affari di valore superiore a euro 520.000,00, si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro

4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

Si propone quindi di inserire un nuovo art. 22-*bis* il quale prevede che, nel caso di pattuizione di **compensi a tempo**, si tenga conto di un parametro indicativo che varia da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.

L'**articolo 5** prevede che le tabelle allegate al decreto n. 55 del 2014 siano sostituite integralmente dalle tabelle allegate allo schema di decreto (v. *infra*).

Lo schema di decreto introduce una **nuova tabella n. 20-bis**, dedicata alle attività relative all'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale.

È stata modificata l'articolazione delle fasi relative ai procedimenti innanzi al TAR e al Consiglio di Stato esposta dalle **tabelle n. 21 e n. 22**: se il testo vigente indica un unico parametro per la **fase cautelare**, lo schema di decreto propone un doppio ordine di parametri, riferiti, rispettivamente, alla fase cautelare **monocratica** e a quella **collegiale**. I valori riferiti alla fase cautelare monocratica risultano essere la metà (salvo arrotondamento) di quelli proposti per la fase cautelare collegiale.

È stata inoltre integrata la **tabella n. 25** al fine di prevedere le percentuali applicabili alle prestazioni di assistenza stragiudiziale per affari di valore superiore a 520.000 euro, secondo la nuova disciplina proposta dallo schema di decreto con la modifica dell'art. 22 del decreto n. 55 (v. *supra*).

Riguardo ai **valori** riportati nelle tabelle, si prevede un aumento generalizzato dei parametri di circa il 5% (salvo arrotondamenti), ad eccezione delle variazioni, più cospicue, dei valori relativi alla fase introduttiva del giudizio dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Sono in particolare proposti incrementi (di circa il 26%, salvo arrotondamenti) dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR.

Si segnala che lo schema di decreto trasmesso al Parlamento reca la diminuzione dei valori dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

Infine, l'**articolo 6** reca la disposizione **transitoria**, disponendo che le modifiche al regolamento si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, mentre l'**articolo 7**

individua la data di **entrata in vigore** del provvedimento nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Tabelle parametri forensi

	Testo vigente						A.G. 392					
	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00
1 GIUDICE DI PACE												
1. Fase di studio della controversia	65	225	405	n.d.	n.d.	n.d.	68	236	425	n.d.	n.d.	n.d.
2. Fase introduttiva del giudizio	65	240	335	n.d.	n.d.	n.d.	68	252	352	n.d.	n.d.	n.d.
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	65	335	540	n.d.	n.d.	n.d.	68	352	567	n.d.	n.d.	n.d.
4. Fase decisionale	135	405	710	n.d.	n.d.	n.d.	142	425	746	n.d.	n.d.	n.d.
2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE												
1. Fase di studio della controversia	125	405	875	1.620	2.430	3.375	131	425	919	1.701	2.552	3.544
2. Fase introduttiva del giudizio	125	405	740	1.147	1.550	2.227	131	425	777	1.204	1.628	2.338
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	190	810	1.600	1.720	5.400	9.915	200	851	1.680	1.806	5.670	10.411
4. Fase decisionale	190	810	1.620	2.767	4.050	5.870	200	851	1.701	2.905	4.253	6.164
3. CAUSE DI LAVORO												
1. Fase di studio della controversia	200	846	1.735	3.090	4.536	6.350	210	888	1.822	3.245	4.763	6.668
2. Fase introduttiva del giudizio	120	405	740	1.145	1.620	2.225	126	425	777	1.202	1.701	2.336
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	120	540	1.116	1.790	2.550	3.450	126	567	1.172	1.880	2.678	3.623
4. Fase decisionale	170	710	1.540	2.790	4.050	5.990	179	746	1.617	2.930	4.253	6.290
4. CAUSE DI PREVIDENZA												
1. Fase di studio della controversia	125	405	885	1.620	2.430	3.375	131	425	929	1.701	2.552	3.544
2. Fase introduttiva del giudizio	115	405	740	1.147	1.620	2.225	121	425	777	1.204	1.701	2.336
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170	810	1.585	2.565	3.645	4.925	179	851	1.664	2.693	3.827	5.171

	Testo vigente						A.G. 392					
	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00
4. Fase decisionale	235	875	1.925	3.500	3.950	7.490	247	919	2.021	3.675	4.148	7.865
5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA												
1. Fase di studio della controversia	170	505	875	1.620	2.360	3.375	179	530	919	1.701	2.478	3.544
2. Fase introduttiva del giudizio	170	470	675	1.010	1.350	1.485	179	494	709	1.061	1.418	1.559
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	40	135	200	335	470	675	42	142	210	352	494	709
4. Fase decisionale	135	405	710	1.280	1.820	2.700	142	425	746	1.344	1.911	2.835
6. ATTO DI PRECETTO												
Compenso	135	135	225	315	405	540	142	142	236	331	425	567
7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE												
Compenso	405	405	1.350	2.225	3.170	4.320	425	425	1.418	2.336	3.329	4.536
8. PROCEDIMENTI MONITORI												
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	450	450	540	1.305	2.135	4.185	473	473	567	1.370	2.242	4.394
9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA												
Fase di studio della controversia	200	200	540	945	1.080	2.025	210	210	567	992	1.134	2.126
Fase introduttiva del giudizio	270	270	675	750	945	1.385	284	284	709	788	992	1.454
Fase istruttoria	335	335	1.010	1.215	1.620	2.225	352	352	1.061	1.276	1.701	2.336
10. PROCEDIMENTI CAUTELARI												
1. Fase di studio della controversia	200	540	945	1.690	2.430	3.510	210	567	992	1.175	2.251	3.686
2. Fase introduttiva del giudizio	135	335	640	810	1.145	1.485	142	352	672	851	1.202	1.559
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200	810	1.147	1.890	2.700	3.780	210	851	1.204	1.985	2.835	3.969
4. Fase decisionale	100	370	605	1.145	1.687	2.430	105	389	635	1.202	1.771	2.552
11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI												

	Testo vigente						A.G. 392					
	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170	510	875	1.690	2.360	3.510	179	536	919	1.775	2.478	3.686
2. Fase introduttiva del giudizio	100	305	470	675	1.010	1.350	105	320	494	709	1.061	1.418
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	335	540	875	1.215	1.690	105	352	567	919	1.276	1.775
4. Fase decisionale	170	575	1.010	1.820	2.630	3.850	179	604	1.061	1.911	2.762	4.043
12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO												
1. Fase di studio della controversia	135	510	1.080	1.960	2.835	4.180	142	536	1.134	2.058	2.977	4.389
2. Fase introduttiva del giudizio	135	510	877	1.350	1.820	2.430	142	536	921	1.418	1.911	2.552
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170	945	1.755	2.900	4.120	5.600	179	992	1.843	3.045	4.326	5.880
4. Fase decisionale	200	810	1.820	3.305	4.860	6.950	210	851	1.911	3.470	5.103	7.298
13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI												
1. Fase di studio della controversia	240	675	1.215	2.225	3.240	4.725	252	709	1.276	2.336	3.402	4.961
2. Fase introduttiva del giudizio	270	740	1.080	1.875	2.360	3.105	284	777	1.134	1.969	2.478	3.260
3. Fase decisionale	135	370	640	1.150	1.690	2.430	142	389	672	1.208	1.775	2.552
14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE												
1. Fase di studio della controversia	240	875	1.890	3.510	5.130	7.425	252	919	1.985	3.686	5.387	7.796
2. Fase introduttiva del giudizio	200	740	1.280	1.960	2.767	3.700	210	777	1.344	2.058	2.905	3.885
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	135	675	1.280	2.090	2.970	4.050	142	709	1.344	2.195	3.119	4.253
4. Fase decisionale	135	740	1.280	2.360	3.440	4.930	142	777	1.344	2.478	3.612	5.177
15. GIUDIZI PENALI												
<i>v. infra tabella specifica</i>												

	Testo vigente						A.G. 392					
	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00
16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI												
1. Fase di studio della controversia	120	350	526	820	1.110	1.460	126	368	552	861	1.166	1.533
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	60	175	290	470	700	935	63	184	305	494	735	982
17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA												
1. Fase introduttiva	105	315	526	820	1.110	1.460	110	331	552	861	1.166	1.533
2. Fase di trattazione e conclusiva	225	540	810	1.295	1.835	2.480	236	567	851	1.360	1.927	2.604
18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI												
1. Fase introduttiva	140	430	650	1.000	1.365	1.800	147	452	683	1.050	1.433	1.890
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	72	285	430	645	935	1.220	76	299	452	677	982	1.281
19. ISCRIZIONE IPOTECARIA/AFFARI TAVOLARI												
compenso	65	270	405	675	945	1.280	68	284	425	709	992	1.344
20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO												
compenso	160	590	860	1.400	1.995	2.750	168	620	903	1.470	2.095	2.888
20-BIS. ACCERTAMENTO DEL PASSIVO NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE												
1. Fase di studio della controversia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	168	341	735	1.344	2.042	2.835
2. Fase introduttiva del giudizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	105	341	620	966	1.302	1.869
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	158	683	1.344	1.444	4.536	8.327
4. Fase decisionale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	158	683	1.344	2.326	3.402	4.930
21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE												
1. Fase di studio della controversia	170	605	1.080	1.955	3.240	4.185	179	635	1.134	2.053	3.402	4.394
2. Fase introduttiva del giudizio	170	540	875	1.350	1.820	2.430	214	680	1.103	1.701	2.293	3.062

	Testo vigente						A.G. 392					
	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	605	945	1.550	2.160	2.970	105	635	992	1.628	2.268	3.119
4. Fase decisionale	270	1.010	1.820	3.305	4.790	6.950	284	1.061	1.911	3.470	5.030	7.298
5. Fase cautelare monocratica	200	540	1.010	1.820	2.630	3.780	210	567	1.061	1.911	2.762	3.969
6. Fase cautelare collegiale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	105	284	530	956	1.381	1.985
22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO												
1. Fase di studio della controversia	170	605	1.215	2.160	3.240	4.725	179	635	1.276	2.268	3.402	4.961
2. Fase introduttiva del giudizio	170	605	1.010	1.550	2.160	2.900	126	428	851	1.273	1.871	2.552
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	340	675	1.010	1.485	2.025	105	357	709	1.061	1.559	2.126
4. Fase decisionale	270	1.010	1.820	3.305	4.790	6.950	284	1.061	1.911	3.470	5.030	7.298
5. Fase cautelare monocratica	200	605	1.010	1.800	2.295	3.915	210	635	1.061	1.890	2.410	4.111
6. Fase cautelare collegiale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	105	318	530	945	1.205	2.056
23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE												
1. Fase di studio della controversia	170	540	945	1.685	2.430	3.510	179	567	992	1.769	2.552	3.686
2. Fase introduttiva del giudizio	100	340	540	810	1.145	1.485	105	357	567	851	1.202	1.559
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	85	270	470	945	1.350	1.955	89	284	494	992	1.418	2.053
4. Fase decisionale	170	875	1.350	2.090	3.970	4.115	179	919	1.418	2.195	4.169	4.321
5. Fase cautelare	135	405	675	1.280	1.820	2.630	142	425	709	1.344	1.911	2.762
24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE												
1. Fase di studio della controversia	170	605	1.080	1.955	2.900	4.185	179	635	1.134	2.053	3.045	4.394
2. Fase introduttiva del giudizio	100	405	605	1.010	1.350	1.820	105	425	635	1.061	1.418	1.911

	Testo vigente						A.G. 392					
	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00	0,01 - 1.100,00	1.100,01 - 5.200,00	5.200,01 - 26.000,00	26.000,01 - 52.000,00	52.000,01 - 260.000,00	260.000,01 - 520.000,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	405	740	1.350	1.955	2.900	105	425	777	1.418	2.053	3.045
4. Fase decisionale	170	875	1.350	2.360	3.105	4.320	179	919	1.418	2.478	3.260	4.536
5. Fase cautelare	135	470	810	1.485	2.160	3.170	142	494	851	1.559	2.268	3.329
25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE												
compenso	270	1.215	1.890	2.295	4.320	5.870	284	1.276	1.985	2.410	4.536	6.164
25-BIS. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA												
fase della attivazione	60	270	420	510	960	1.305	63	284	441	536	1.008	1.370
fase di negoziazione	120	540	840	1.020	1.920	2.610	126	567	882	1.071	2.016	2.741
conciliazione	180	810	1.260	1.530	2.880	3.915	246	1.106	1.720	2.088	3.931	5.343
26. ARBITRATO												
compenso	1.620	1.620	1.620	4.050	7.085	16.200	1.701	1.701	1.701	4.253	7.439	17.010

Tabella n. 15 - Procedimenti penali

Fasi del giudizio	Testo vigente						A.G. 392					
	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Cautelari personali	Cautelari reali	GIP e GUP	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Cautelari personali	Cautelari reali	GIP e GUP
1. studio della controversia	360	810	810	360	360	810	378	851	851	378	378	851
2. fase introduttiva del giudizio	450	630	n.d.	1.170	1.170	720	473	662	n.d.	1.229	1.229	756
3. istruttoria e/o dibattimentale	720	990	1.350	n.d.	n.d.	990	756	1.040	1.418	n.d.	n.d.	1.040
4. decisionale	630	1.170	n.d.	1.350	1.350	1.350	662	1.229	n.d.	1.418	1.418	1.418

	Testo vigente	A.G. 392
--	---------------	----------

Fasi del giudizio	Tribunale monocratico	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di Sorveglianza	Tribunale monocratico	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di Sorveglianza
1. studio della controversia	450	450	720	450	473	473	756	473
2. fase introduttiva del giudizio	540	720	1.350	900	567	756	1.418	945
3. istruttoria e/o dibattimentale	1.080	1.350	2.250	1.350	1.134	1.418	2.363	1.418
4. decisionale	1.350	1.350	2.700	1.350	1.418	1.418	2.835	1.418

	Testo vigente			A.G. 392		
Fasi del giudizio	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. e Giur. Sup.	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. e Giur. Sup.
1. studio della controversia	450	720	900	473	756	945
2. fase introduttiva del giudizio	900	1.890	2.520	945	1.985	2.646
3. istruttoria e/o dibattimentale	1.350	2.160	n.d.	1.418	2.268	n.d.
4. decisionale	1.350	2.225	2.610	1.418	2.336	2.741